



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI TORINO

EX GDP DI CHERI

Tel. 011/4329569-9570

SEZIONE 6

VIALE DEI MUGHETTI 22/A

Settore D piano 2

Si comunica a:

**Avv. ANTONIO M. POLITO
PIAZZA CASTELLO,9
TORINO**

Comunicazione di cancelleria - Deposito Sentenza

Procedimento Numero:100/12

RITO ORDINARIO

Giudice: Dott. ELEONORA BONACCORSI

Depositata sentenza n: 440

In data: 8-5-14

Parti del procedi:

Attore Principale

Difeso da:

Convenuto Principale

Difeso da:

VEDI P.Q.M. ALLEGATO

TORINO 15-5-14

IL CANCELLIERE

26.3-14
8-5-14
100/12

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI CHIERI

**Nella persona della dott.ssa Eleonora Bonaccorsi, in sostituzione
del dott. Ferruccio Gotta, ha pronunciato la seguente**

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 100, R. G. 2012, promossa da:

....., nato a (SV), il giorno,
residente in (TO), via elettivamente
domiciliato in Torino, Piazza Castello n. 9, presso lo studio dell'avv.
Antonio M. Polito che lo rappresenta e difende giusta delega rilasciata
al margine del ricorso.

Attore

contro

CONSORZIO CHIERESE DEI SERVIZI, corrente in Chieri (TO) via
Palazzo di Città n. 10, in persona del legale rappresentante pro
tempore il Presidente del C.d.A. sig. Ilario Marchisio, elettivamente
domiciliato in Santena (TO), piazza Martiri della Libertà n. 10, presso
lo studio dell'avv. Luigi Villare del Foro di Torino che lo rappresenta e
difende, giusta delega del 7.02.2013 posta in calce alla comparsa di
costituzione e risposta.

Convenuto

CONCLUSIONI DELL'ATTORE: voglia il Giudice di Pace, in virtù dei
motivi di fatto e di diritto di cui in atti, condannare il Consorzio Chierese
per i Servizi, come in atti identificato ed in persona del suo legale

cittadino non possono essere assoggettati al regime Iva. La Tia, come si è detto, è priva di tale caratteristica, atteso che la disposizione in esame potrebbe essere assoggettata ad Iva solo nell'ipotesi in cui una società commerciale svolga lo smaltimento dei rifiuti ottenendo un corrispettivo per il servizio reso in funzione di un normale rapporto sinallagmatico. Infatti *"l'Iva come qualsiasi altra imposta deve colpire una qualche capacità contributiva. Ed una capacità contributiva si manifesta quando un soggetto acquisisce beni o servizi versando un corrispettivo, non quando paga un'imposta da cui trae beneficio il soggetto stesso"* (Cass. 3294/2012). Deve pertanto concludersi che il Consorzio Chierese per i Servizi ha illegittimamente applicato l'Iva alla Tia e il relativo versamento richiesto all'attore dovrà essere rimborsato in quanto non dovuto. La domanda va quindi accolta ex art. 2033 c.c. con condanna delle parti convenute al rimborso della somma richiesta e documentata di € 91,73 che è consona all'importo versato dall'attore a titolo d'Iva. Detto importo, peraltro, non è stato oggetto di contestazione da parte dei convenuti. A tale cifra vanno aggiunti gli interessi legali da calcolarsi dalle singole scadenze al saldo.

Per quanto riguarda le spese di giudizio, stante la complessità della materia, si ritiene corretto compensarle fra le parti ex art. 92, II comma C.P.C.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Chieri definitivamente pronunciando; respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;

accoglie la domanda proposta dal dott. [redacted] nei confronti del Consorzio Chierese per i Servizi, in persona del legale rappresentante pro tempore e per l'effetto condanna il convenuto al rimborso della somma di € 91,73 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.

Compensa tra le parti integralmente le spese di giudizio ex art 92, II comma C.P.C.

Così deciso in Chieri il giorno 28 aprile 2014.

Il Giudice di Pace

dott.ssa Eleonora Bonaccorsi


ELEONORA BARRA
CANCELLIERE

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Torino 2-5-14


ELEONORA BARRA
CANCELLIERE